

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE
DEI RICETTARI MEDICI STANDARDIZZATI A LETTURA
AUTOMATICA PER L'ANNO 2018**

T r a

La Regione Puglia con sede in Bari, Via _____, codice fiscale n. 80017210727, in persona del _____ giusta _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente medesimo.

e

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice fiscale n. 00399810589, partita IVA n. 00880711007, con sede in Roma, Via Salaria n. 691, in persona del _____, giusta _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Il presente contratto, stipulato tra la Regione Puglia e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ed ha per oggetto la stampa in offset a più colori, la numerazione, la fascicolazione e la consegna diretta alle Aziende Sanitarie Locali della Regione di n. 163.920 per l'anno 2018, a blocchi (cm. 25 x 6") conformi alle caratteristiche fissate dal D.M. 18 maggio 2004, come modificate dal D.M. 17 marzo 2008.

Art. 2

I ricettari oggetto della fornitura hanno le caratteristiche di cui al disciplinare tecnico allegato al Decreto.

In particolare hanno le seguenti caratteristiche:

- a) applicazione di un dorsetto in carta a protezione della cucitura a punto metallico del blocco;
- b) impiego per la copertina del ricettario di cartoncino idoneo alla lettura ottica da 140 g/mq. di colore bianco;
- c) stampa della copertina a 2 colori in bianca, nonchè personalizzazione per la Regione e numerazione;
- d) i ricettari a blocchi saranno confezionati in pacchi di 20, saranno protetti da film trasparente termoretraibile (PVC o polietilene). Sul film è applicata una etichetta con la numerazione dei blocchi.

La ricevuta prevede:

- estremi della numerazione (in BAR-CODE e OCR-A) dei 20 blocchi contenuti nel pacco;
 - spazi per il codice e per la firma del medico.
- e) due pacchi da 20 ricettari saranno contenuti entro scatole di cartone di elevata resistenza, sigillate e legate in modo che ne sia evidenziata l'eventuale manomissione.

Sulla scatola è applicata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- Azienda Sanitaria Locale destinataria;
- numero progressivo della scatola;
- quantità dei ricettari contenuti ed estremi della numerazione;
- ragione sociale dello stampatore.

In conformità a quanto previsto dal D.M. 18 maggio 2004, i dati relativi ai ricettari saranno trasmessi al Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa sanitaria.

Art. 3

Il prezzo unitario, fisso ed invariabile per il fabbisogno inserito nel presente contratto e stabilito dalla Commissione di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 2001 per il formato a blocco (cm. 25x6") è di € 2,20 + IVA

Costo complessivo: n. _____ x € 2,20 = € _____. + IVA;

Il prezzo è comprensivo della stampa, della numerazione, della fascicolazione, della confezione, della spedizione e della consegna agli indirizzi indicati dalla Regione e di qualsiasi altro onere connesso, ivi compresa la consulenza tecnica di cui all'art. 3 della Convenzione vigente tra le parti.

Nel corso della fornitura la Regione ha facoltà di disporre, con un preavviso di almeno tre mesi, modifiche sia nella impostazione grafica che nel formato dei moduli e conseguentemente dei ricettari, nel rispetto dei vincoli fissati dal Decreto Ministeriale.

Art. 4

Alla fornitura si darà corso mediante specifici ordinativi, con acclusi piani di distribuzione, da inviarsi - tramite portale Internet www.agenorea.it - all'Istituto entro il settembre precedente l'anno di riferimento, secondo quantitativi non inferiori al fabbisogno presunto di un anno, onde consentire all'Istituto di programmare la produzione.

Il quantitativo da ordinare dovrà essere multiplo di 40 per i blocchi.

Il suddetto piano di distribuzione dovrà essere suddiviso in lotti e dovrà contenere l'indicazione dei tempi e dei luoghi di consegna (singolo distretto/struttura ospedaliera).

Art. 5

L'Istituto, sulla base della propria programmazione di produzione,

comunicerà alla Regione, all'interno del portale www.agenorea.it, gli effettivi tempi di consegna tenendo presente i piani di distribuzione inseriti.

Art. 6

La Regione ha, altresì, facoltà di apportare variazioni, in aumento o in diminuzione del quantitativo totale di ricettari inserito nel portale dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di presunta consegna dei ricettari.

Alle variazioni in aumento del fabbisogno annuo sarà applicato il prezzo in vigore al momento dell'inserimento dell'integrazione nel portale www.agenorea.it.

Resta, in ogni caso, inteso che la Regione sarà tenuta a corrispondere all'Istituto esclusivamente il prezzo relativo ai ricettari effettivamente richiesti e conseguentemente forniti.

Art. 7

La consegna di ogni singolo lotto dovrà essere effettuata franco di ogni spesa: si intendono a carico dell'Istituto anche gli oneri di assicurazione e quelli relativi alla manodopera per lo scarico ed il trasporto nel locale dell'Azienda Sanitaria Locale destinato al deposito dei ricettari.

Le consegne, di norma, saranno effettuate nell'orario compreso tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.

In considerazione della particolare natura della fornitura, l'accertamento della quantità e della integrità dei colli deve essere effettuato dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale al momento della consegna; eventuali discordanze ed anomalie dovranno essere immediatamente contestate, facendone menzione sul documento di consegna.

Art. 8

Il pagamento della fornitura è disciplinato in via esclusiva dal presente articolo e sarà quindi effettuato entro 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 9

Fanno carico all'Istituto le spese di bollo, copia o registrazione del presente contratto.

Art. 10

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente quale Foro esclusivamente competente quello di Roma.

Art. 11

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Roma, lì

REGIONE PUGLIA

ISTITUTO POLIGRAFICO E

ZECCA DELLO STATO S.p.a.

Ai sensi dell'art. 1341 cc, si approva specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'art. 10 del presente contratto.

REGIONE PUGLIA